# REGOLAMENTO (CE) N. 2036/2001 DELLA COMMISSIONE

## del 17 ottobre 2001

## che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione [2], in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia e l'Italia hanno trasmesso alla Commissione sette domande per la registrazione di talune denominazioni quali denominazione di origine o indicazione geografica.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi a tale regolamento e, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

(3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3] delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.

(4) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario quali denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1971/2001 [5],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

[1] GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
[2] GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.
[3] GU C 297 del 19.10.2000, pag. 2.
GU C 297 del 19.10.2000, pag. 4.
GU C 313 dell'1.11.2000, pag. 5.
GU C 330 del 21.11.2000, pag. 2.
GU C 331 del 22.11.2000, pag. 7.
GU C 366 del 20.12.2000, pag. 9.
GU C 366 del 20.12.2000, pag. 12.
[4] GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
[5] GU L 269 del 10.10.2001, pag. 5.

*ALLEGATO*

**PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA**

**Carni e frattaglie fresche**

FRANCIA

Taureau de Camargue (AOP)

**Prodotti a base di carne**

FRANCIA

Boudin blanc de Rethel (IGP)

Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes (IGP)

**Grassi**

*Olio d'oliva*

FRANCIA

Huile d'olive d'Aix-en-Provence (AOP)

Huile d'olive de Haute-Provence (AOP)

ITALIA

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa (AOP)

**PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92**

**Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria**

ITALIA

Coppia Ferrarese (IGP)